



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 del 08-10-2022

**Oggetto: INDIRIZZI DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA
CONTRATTO DECENTRATO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di ottobre alle ore 12:00, in Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo	SINDACO	P
Guidarelli Francesco	Vice-Sindaco	P
Giovannini Davide	Assessore	P
Panzacchi Silvia	Assessore	A
Poli Monica	Assessore	P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ai Capigruppo	S
Immediatamente eseguibile	S

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 95 del 8.10.2022 resa del Responsabile del Settore n. 1- Dott. Bacci Francesco di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 165/2001 e successive mod. e int. i rapporti individuali delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante stipulazione di appositi contratti collettivi;
- l'art. 40 del citato decreto prevede che le pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL tra i soggetti che quest'ultimo prevede articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva: contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun Ente;
- l'art. 47 del D.lgs. 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

RICHIAMATO l'art. 40 del D.lgs 165/2001 3 bis e 3 ter come modificato dal D.lgs. 75/2017 il quale stabilisce che:

- 3 bis. *Le pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dell'art. 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi e individuali una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;*
- 3 quinquies del D.lgs. 165/2001 che così recita: *Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato*

all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 N. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblici e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- il disposto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 che così recita: “Nelle more di quanto previsto al comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e economicità dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 N° 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015 N° 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al 1° periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 stabilisce al comma 3 che “fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 le Regioni e gli Enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

PRESO ATTO che per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la nuova disciplina fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili;

VISTO il CCNL del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018 e in particolare:

- l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8 comma 1 del CCNL del 21.05.2018 prevede che il contratto collettivo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4 e che i criteri di

ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera a del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale;

- l'art. 8 comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 prevede che l'ente possa costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi integrativi;
- l'art. 67 il quale prevede che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti secondo le modalità definite da tale articolo che ha confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al fondo per il futuro;
 - risorse variabili che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo;

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che deve tradursi in una specifica allocazione nel bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 165/2001;

RICHIAMATA la determina n. 128 del 08.03.2022 del Responsabile del Settore I con la quale è stata approvata la costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate stabili 2022 rinviando alla costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili, l'applicazione delle prescrizioni sul contenimento delle risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. N° 61 del 23.07.2021 è stata modificata la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell'art. 7 comma 3 e 8 comma 2 del CCNL 21.05.2018 destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CCDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i CCNL ad esso demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale organo deputato ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) del D.lgs. 30.3.2001 N° 165 a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

DATO ATTO che l'organo di direzione politica svolge in sede decentrata un ruolo analogo a quello svolto in sede nazionale dal Comitato di Settore e pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

CONSIDERATO che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili" individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio con particolare riferimento all'incremento delle risorse relative:

- alla percentuale pari all'1,2 del monte salari 1997 secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 4 del CCNL del 21.05.2018;
- alla determinazione delle risorse correlate all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture organizzative come previsto dal comma 5 dell'art. 67 innanzi richiamato;

ACCERTATO che per l'anno 2022 non ci sono le condizioni finanziarie per poter integrare le risorse stabili del fondo (RIA personale cessato) e risorse variabili di cui alle citate disposizioni contrattuali in quanto si determinerebbe il superamento del limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

CONSIDERATO che l'organo di direzione politica formula direttive e linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alle trattative negoziali affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati quali prevalenti dall'Amministrazione con esclusiva finalità di:

- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi in maniera tale da consentire alla delegazione di parte pubblica la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e delle scelte di bilancio e degli obiettivi strategici e degli obiettivi del PEG/PDO;
- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione e alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

RILEVATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

DATO ATTO che in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009 come modificato e integrato dal D.lgs 74/2017, questo Ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del personale con l'approvazione del sistema di valutazione ricettiva dei nuovi criteri previsti dal succitato decreto giusta delibera G.C. N. 27 del 12.03.2018;

DATO ATTO che in attuazione della nuova disciplina di alcuni istituti contrattuali introdotti dal CCNL 2016-2018 comparto funzioni locali è stato sottoscritto il contratto decentrato parte normativa 2019-2021 in data 27.12.2018;

VISTO l'art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 il quale ha previsto che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del D. lgs 25.05.2017, è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2017, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizioni organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il citato decreto ha chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTO il decreto Ministeriale 17.03.2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni";

ACCERTATO che per l'anno 2022 non necessita provvedere all'adeguamento del fondo in applicazione del citato decreto Ministeriale in quanto con il completamento delle procedure di assunzione programmate per l'anno 2022 il numero complessivo del personale in servizio risulta essere inferiore a quello del 2018;

RICHIAMATA la delibera G.C. N° 1 del 05.01.2022 e successive modifiche dello stesso con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione parte contabile di prossima integrazione il piano dettagliato degli obiettivi;

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale e ritenuto autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica alla destinazione delle risorse per la corrente annualità impartendo le seguenti direttive per la contrattazione integrativa 2022:

Per la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68 del CCNL all'anno 2022 attenersi ai seguenti criteri:

- utilizzo delle risorse decentrate stabili al netto delle quote fisse per il pagamento delle indennità di turno, reperibilità, indennità per il servizio esterno per il personale appartenente alla Polizia locale;
 - a. **Turno:** Garantire il mantenimento del servizio della turnazione relativamente al Settore Polizia Locale;

- b. **Reperibilità:** Garantire il mantenimento del servizio reperibilità relativamente al personale addetto ai servizi manutentivi per il periodo invernale e degli addetti ai servizi demografici per ragioni strettamente correlate alle emergenze che si verificano al di fuori dell'orario di servizio anche mediante l'utilizzo di soluzioni organizzative alternative fermo restando il rispetto del principio del contenimento dei costi in rapporto alle effettive esigenze organizzative e di quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 21.05.2018;
- c. **Indennità di condizioni lavoro** da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinano:
- una condizione di effettiva esposizione a rischi e pericoli e quindi al personale operaio effettivamente impiegato nei servizi certificati dai Responsabili dei Settori riportando le indennità alle effettive giornate di servizio reso;
 - maneggio valori da attribuire all'economista Comunale, agli agenti contabili e al personale adibito in via continuativa al maneggio di valori di cassa o valori contabili che rispondano a tale maneggio;
 - Attività disagiate in particolare:
 - disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore;
 - ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici con flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite diversificate nei giorni della settimana;
- d. **Indennità di servizio esterno** del personale della polizia locale stabilendo che la stessa dovrà essere attribuita al personale che effettua il servizio esterno in via continuativa;
- e. **Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità** da attribuire al personale di cat. B, C e D tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 e dei criteri contenuti nel CCNL parte normativa. Tali indennità dovranno essere destinate a remunerare un ristretto numero di dipendenti ai quali sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente sono attribuite significative responsabilità aggiuntive;
- f. **Indennità per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità** da attribuire al personale a cui sono affidate le funzioni di ufficiale di stato civile, messi notificatori nell'espletamento di funzioni di ufficiale giudiziario e dipendenti esposti al pubblico;

g. Premi correlati alla performance organizzativa;

h. Premi correlati alla performance individuale;

- i. Destinare le risorse alla maggiorazione del premio individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente da attribuire al 30% dei dipendenti che per ciascun settore conseguiranno la valutazione più elevata;
- j. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e di risultati saranno erogati a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
- k. Destinare risorse per il finanziamento di progressioni economiche orizzontali sulla base dei criteri previsti sulla base di apposito regolamento previsto in via di definizione e contrattazione con utilizzo risorse stabili per un budget massimo complessivo calcolato moltiplicando il costo medio degli scatti economici all'interno di ciascuna categoria per **il 50%** dei dipendenti a tempo indeterminato aventi diritto appartenente alle medesime categorie B, C e D;

DATO ATTO che sulla costituzione del fondo, sulla relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di bilancio sarà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** gli indirizzi alla delegazione di parte datoriale autorizzando la delegazione di parte pubblica alla definizione delle risorse per l'annualità **economica 2022** formulando le seguenti direttive per la destinazione del fondo che di seguito si riportano:
 - utilizzo delle risorse decentrate stabili al netto delle quote fisse per il pagamento delle indennità di turno, reperibilità, indennità per il servizio esterno per il personale appartenente alla Polizia locale;
- a. **Turno:** Garantire il mantenimento del servizio della turnazione relativamente al Settore Polizia Locale

- b. **Reperibilità:** Garantire il mantenimento del servizio reperibilità relativamente al personale addetto ai servizi manutentivi per il periodo invernale e degli addetti ai servizi demografici per ragioni strettamente correlate alle emergenze che si verificano al di fuori dell'orario di servizio anche mediante l'utilizzo di soluzioni organizzative alternative fermo restando il rispetto principio del contenimento dei costi in rapporto alle effettive esigenze organizzative e di quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 21.05.2018;
- c. **Indennità di condizioni lavoro** da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinano:
1. **Indennità di condizioni lavoro** da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinano:
 - una condizione di effettiva esposizione a rischi e pericoli e quindi al personale operaio effettivamente impiegato nei servizi certificati dai Responsabili dei Settori riportando le indennità alle effettive giornate di servizio reso;
 - maneggio valori da attribuire all'economista Comunale, agli agenti contabili e al personale adibito in via continuativa al maneggio di valori di cassa o valori contabili che rispondano a tale maneggio;
 - Attività disagiate in particolare:
 - disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore;
 - ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici con flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite diversificate nei giorni della settimana;
- d. **Indennità di servizio esterno** del personale della polizia locale stabilendo che la stessa dovrà essere attribuita al personale che effettua il servizio esterno in via continuativa;
- e. Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da attribuire al personale di cat. B, C e D tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 e dei criteri contenuti nel CCNL parte normativa. Tali indennità dovranno essere destinate a remunerare un ristretto numero di dipendenti ai quali sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente sono attribuite significative responsabilità aggiuntive;

- f. Indennità per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità da attribuire al personale a cui sono affidate le funzioni di ufficiale di stato civile, messi notificatori nell'espletamento di funzioni di ufficiale giudiziario e dipendenti esposti al pubblico;
 - g. Premi correlati alla performance organizzativa;
 - h. Premi correlati alla performance individuale;
 - i. Destinare le risorse alla maggiorazione del premio individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente da attribuire al 30% dei dipendenti che per ciascun settore conseguiranno la valutazione più elevata;
 - j. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
 - k. Destinare risorse per il finanziamento di progressioni economiche orizzontali sulla base dei criteri previsti sulla base di apposito regolamento previsto in via di definizione e contrattazione con utilizzo risorse stabili per un budget massimo complessivo calcolato moltiplicando il costo medio degli scatti economici all'interno di ciascuna categoria per **il 50% dei dipendenti** a tempo indeterminato avente diritto appartenente alle medesime categorie B, C e D;
2. **DI DARE ATTO** che nessun incremento di parte stabile (RIA) e variabile verrà effettuato nell'anno 2022 in quanto si superano i vincoli finanziari di cui all'art. 23 del D.lgs 75 del D.lgs 25 maggio 2017;
 3. **DI DARE ATTO** che al presente atto nonché agli atti conseguenti al presente provvedimento si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico - finanziario previsto dal D.lgs 165/2001 e succ. mod e int;
 4. **DI DISPORRE** che copia del presente atto sia trasmessa alla delegazione trattante di parte pubblica, all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione personale – contrattazione decentrata integrativa;
 5. **DI DARE** informazione degli indirizzi impartiti alla RSU e alle rappresentanze sindacali territoriali ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative;

6. **DI DARE ATTO** che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le OO.SS, avvalersi della disciplina dell'art. 40 comma 3 ter del D.lgs 165/2001;
7. **DI DISPORRE** il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché la pubblicazione all'albo pretorio on-line;
8. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 1 – Dott. Francesco Bacci;
9. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
**INDIRIZZI DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA CONTRATTO
DECENTRATO 2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 08-10-2022

Il Responsabile del Settore 1
F.to BACCI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 08-10-2022

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to BACCI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO
f.to Buti Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.

Registro pubblicazione nr. 999

Firenzuola, 10-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 08-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia